

Circolare Ministeriale  
26 maggio 1995  
n.174  
Ministero della Pubblica Istruzione

ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA

Circolare n. 174  
Prot. 1230 Div. 2<sup>a</sup>  
Roma, 26 maggio 1995

Ai Direttori  
Accademie di belle arti  
Conservatori di musica  
LORO SEDI

OGGETTO: Esami e commissioni presso le Accademie di belle arti ed i Conservatori di musica.

In fase di prima applicazione del testo unico approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si sono ingenerati dubbi circa la valenza generale ed esclusiva delle disposizioni in esso contenute relativamente al settore dell'istruzione artistica ad ordinamento speciale - accademie, conservatori di musica ed istituti superiori per le industrie artistiche - settore disciplinato, finora, da normazione in larga parte di natura secondaria e, come tale, non recepita, nel citato Decreto Legislativo 297/94 approvativo delle sole disposizioni legislative, vale a dire di fonte primaria, vigenti in materia di istruzione.

Con nota in data 13 dicembre 1994, n. 3122, è stato quindi chiarito che anche dopo l'emanazione del citato testo unico permangono in vigore le norme regolamentari e le altre disposizioni sottordinate a quelle legislative attinenti al funzionamento amministrativo e didattico delle accademie e dei conservatori.

In presenza, tuttavia, di ulteriori incertezze, rappresentate in particolare per quanto concerne la materia degli esami, si è ritenuto, al fine di rendere più certa e sicura una "lettura" del testo unico, di fornire precisi criteri orientativi, sulla base di una più approfondita analisi ed esegesi delle fonti, il cui risultato si intende portare a conoscenza confidando che possa contribuire a superare i dubbi manifestatisi.

È opportuno, preliminarmente, precisare la natura delle preesistenti disposizioni normative di maggior rilievo cui, nell'amministrazione delle istituzioni artistiche sopra citate, si è fino ad ora fatto riferimento e che sono, in particolare:

- il Decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 avente natura regolamentare, essendo stato emanato in esecuzione dell'art. 27 della Legge 6 luglio 1912, n. 734;
- il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 avente valore di norma primaria, in quanto decreto legislativo emanato dal Governo in base a delegazione di poteri attribuitagli con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 avente valore e natura di regolamento in quanto emanato in base all'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 disciplinante la potestà

regolamentare del Governo.

Delle disposizioni sopra riportate solo quelle contenute nel R.D. n. 3123/1923, hanno natura e valore di leggi primarie e, come tali, sono state recepite nelle raccolte delle disposizioni legislative vigenti, operata con Decreto Legislativo n. 297/94, con le sole modifiche consentite, cioè quelle rispondenti ad esigenze di coordinamento ed armonizzazione delle fonti.

Ad integrazione, pertanto, di quanto in proposito già comunicato e premesso che le disposizioni inserite nel più volte citato D. Lg.vo n. 297/94 vigono nella formulazione da esso risultante - si deve precisare che la normativa regolamentare esistente nella materia, purché armonica e compatibile con le appena citate disposizioni del testo unico è da ritenere, in quanto non espressamente o tacitamente abrogata, tuttora applicabile.

Per quanto riguarda, in particolare, gli esami, considerate la delicatezza e l'urgenza della materia, si ritiene opportuno, anche al fine di assicurare la necessaria uniformità di comportamenti, offrire un preciso quadro di riferimento su alcuni aspetti che sono oggetto di dubbi interpretativi del più volte citato testo unico soprattutto per quanto concerne i Conservatori di musica.

- 1) Accesso agli anni di studio successivi al primo. L'articolo 252, comma 3, del testo unico nel riferirsi agli esami di promozione riproduce testualmente l'art. 64, comma 4, del R.D. n. 3123/1923, dal quale è stato espunto soltanto il riferimento all'esame di ammissione. La promozione agli anni di studio successivi al primo, va invece desunta dal regolamento generale (D. Lg.vo 5 maggio 1918, art. 217, comma 2) che prevede "gli esami di promozione" con riferimento ai "corsi principali" (ora "scuole") ed alle "materie complementari" esclusivamente per gli alunni che abbiano riportato "nelle votazioni del professore insegnante una media inferiore agli otto decimi". La promozione agli anni di studio successivi al primo, disciplinata, tra l'altro, dall' O.M. 28 marzo 1985, è pertanto tuttora vigente.
- 2) Esami di revisione o conferma. L'esame, nel regolamento generale di cui al D. Lg.vo n. 1852/1918 (art. 216) è riferito alla "materia principale" corrispondente, nell'ordinamento introdotto con R.D. n. 1945/1930, alle "scuole" dei vari strumenti. Ora, anche se detto esame non è richiamato dal R.D. n. 3123/1923 né dal R. D. n. 1945/1930, poiché esso non appare incompatibile con queste ultime disposizioni è da ritenersi ancora vigente.
- 3) Programmi. I programmi di "insegnamento" sono da identificarsi, ovviamente, con i "programmi d'esame" approvati con il R.D. n. 1945/1930 e quelli approvati con i Regi Decreti n. 1370/1933 e n. 1425/1941.
- 4) Ripetibilità o meno degli anni di corso. L'art. 239, comma 4, del testo unico il quale stabilisce che nel conservatorio "non si può ripetere più di una volta lo stesso anno di corso" ha recepito testualmente quanto disposto dall'art. 62, comma 1, del R.D. n. 3123/1923. Il regolamento approvato con il R.D. n. 1945/1930, all'art. 9 specifica ulteriormente tale disposizione, sancendo la ripetibilità di un solo anno di corso per ciascuno dei periodi, inferiore e medio, ed escludendola nel periodo superiore. Per quanto sopra ampiamente illustrato, l'articolo 9 citato è tuttora operante.
- 5) Commissione d'esame. Il comma 8 dell'art. 252 del testo unico si limita a riprodurre, sulla materia, l'art. 71, commi 1, 2 e 4, del R.D. n. 3123/1923, i quali precisano che le commissioni per gli esami di ammissione, nonché per quelli di promozione o idoneità e di licenza, sono

composte di professori dell'istituto e di uno o due membri estranei e sono nominate dal presidente o dal direttore dell'istituto. Espressa deroga a tale composizione, consentendo la possibilità di ricorrere esclusivamente a membri interni, è stata introdotta dall'art. 17 del R.D. n. 1945/1930 per gli esami di diploma e di compimento del periodo inferiore delle scuole di contrabbasso e di quelle degli strumenti a fiato.

Per quanto concerne le Accademie di belle arti si richiama l'attenzione in ordine a quanto disposto nell'art. 1 comma 2 del "Regolamento recante norme sui nuovi insegnamenti complementari e disciplina degli esami nelle Accademie di belle arti" adottato con D.M. 30.9.1993 n. 540.

Con i chiarimenti forniti si confida di aver dato un utile contributo alla soluzione di taluni aspetti problematici connessi all'applicazione della normativa riportata nel testo unico, nella certezza di un proficuo e reciproco impegno collaborativo.

IL MINISTRO  
Falcucci